ALLEGATO A

CONTRATTO DI CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA	
tra	
1'ARPAS Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del-	
la Sardegna C.F. 92137340920 che per brevità sarà in seguito	
chiamata ARPAS o parte cessionaria rappresentata dalla Dott.s-	
sa Carla Testa, nata a Cagliari il 4/4/1952 C.F. TSTCRL52D44-	
B354U, nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliata	
per effetto della carica presso gli uffici dell'Ente medesimo	
in Cagliari Via Palabanda, 9,	
е	
Progemisa SpA in liquidazione con sede in Cagliari, Via Conti-	
vecchi, 7, partita Iva e codice fiscale 00264720921, che sarà	
di seguito chiamato per brevità Progemisa SpA, o parte cedente	
rappresentata dal Dr. Franco Manca, nato a il	
, C.F, domiciliato ove	
sopra, nella sua qualità di Liquidatore e Legale rappresentan-	
te,	
PREMESSO	
- che ai sensi delle ordinanze del Commissario Regionale n.	
323 del 30/09/2000 e n. 410 del 29/12/2000 e della successiva	
legge regionale n.6/2006 è stata istituita l'ARPAS;	
- che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 91	
del 21/09/2007 è stata costituita l'ARPAS, si sensi e per gli	
effetti dell'art. 1, terzo comma, della L.R. n. 6/2006;	

- che la Delibera della Giunta Regionale n. 13/4 del 29 marzo 2005 ha dato disposizioni per l'avvio e l'operatività dell'AR-PAS;
- che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/25 del 1707/2008 ha previsto la messa in liquidazione di Progemisa SpA finalizzata al trasferimento di tutte le risorse umane e materiali nella struttura dell'ARPAS per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali;
- che in esecuzione di tale delibera l'Assemblea di Progemisa SpA, con deliberazione del 24 Luglio 2008, ha nominato Liquidatore il Dr. Franco Manca conferendogli il mandato a compiere le attività liquidatorie, nonché l'ultimazione dei contratti in essere alla data della liquidazione;
- che l'art. 10, comma 9, lettera e), della citata L.R. 6/2006 ha posto in capo al Direttore Generale dell'ARPAS la redazione della ricognizione, finalizzata al trasferimento all'ARPAS, del personale in servizio presso Progemisa SpA, nonché dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e delle dotazioni finanziarie della medesima;
- che l'art. 10, comma 9, lettera e), ultimo paragrafo, della citata L.R. 6/2006 prevede che siano trasferiti in capo al-l'ARPAS i rapporti giuridici in essere di Progemisa Spa che risultino funzionali alle attività di competenza dell'ARPAS medesima;
- che l'art. 17, comma 7 della L.R. 6/2006, così come modifi-

cato dalla legge Finanziaria regionale del 27 febbraio 2008 n. 3, ha disposto il trasferimento diretto del personale in servizio presso Progemisa SpA, così come risultante dalla ricognizione effettuata da ARPAS; - che la determinazione del Direttore Generale dell'ARPAS n. 155 del 3.10.2008 dà atto della ricognizione dei beni e dei rapporti contrattuali di Progemisa SpA, prevista dall'art. 10, comma 9, lettera e); - che la delibera della Giunta Regionale n. ____ del ____ ha approvato la ricognizione di cui al punto precedente; - che la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/25 del 1 luglio 2008, emanata in attuazione della legge regionale n. 6 del 18 maggio 2006, come modificata dalla L.R. 3/2008, ha stabilito che sulla base dell'avvenuta ricognizione di cui all'art. 10, comma 9, lettera e) della legge regionale n. 6/2006 (Istituzione dell'ARPAS), il personale in servizio, i beni mobili ed immobili, le attrezzature, le dotazioni finanziarie e i rapporti giuridici in essere di Progemisa SpA, funzionali all'attività dell'ARPAS, sono trasferiti alla stessa Società sulla base della stipulazione di apposito contratto di cessione di ramo d'azienda, elaborato dal Direttore Generale dell'ARPAS e dal Liquidatore di Progemisa SpA, da sottoporre preventivamente all'approvazione della Giunta Regionale; - che la citata deliberazione, in ossequio al disposto normativo dell'art. 17 della L.R. 6/2006, come modificato dalla

Legge Finanziaria regionale n. 3 del 27 febbraio 2008, ribadisce il passaggio automatico del personale risultante dalla ricognizione effettuata previo espletamento delle procedure di cui all'art. 47 della L. 428/1990 e dell'ivi richiamato art. 2112 del Cod. Civ.;

_

- che fermo il richiamato principio che sancisce il trasferimento del personale di Progemisa SpA in ARPAS per effetto del presente contratto di cessione di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 cod.civ., il cedente ed il cessionario hanno sottoscritto in data 08/10/2008_________, unitamente alle rispettive organizzazioni sindacali di categoria, apposito accordo ai sensi dell'articolo 47 della legge 29.12.1990, n.428, avuto riguardo al mantenimento dell'anzianità di servizio maturata nell'ambito del rapporto di lavoro in Progemisa SpA, dei trattamenti economici e d'inquadramento nelle categorie e profili professionali risultanti dalle tabelle di comparazione ARAN;

- che ARPAS, nel quadro degli adempimenti successivi alla stipula del presente contratto di cessione di ramo d'azienda e
senza che ciò voglia comportare un differente titolo del passaggio del personale in ARPAS ed un'interruzione del rapporto
di lavoro che prosegue ex art.2112 cod. civ., ha sottoscritto
anteriormente alla stipula del presente contratto con i dipendenti di Progemisa SpA documenti denominati "contratti indivi-

duali di lavoro", esclusivamente volti a definire e meglio precisare con adesione del dipendente alcuni profili del rapporto pubblicistico di lavoro medesimo differenti rispetto alla fase del rapporto di lavoro intercorsa con Progemisa SpA.

- che sono state poste in essere tutte le procedure previste nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/25 del 1 luglio 2008, e che lo schema del presente contratto è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. _____del_____

- che con deliberazione dell'assemblea di Progemisa SpA in data 16 dicembre 2008 il Liquidatore è stato autorizzato a cedere all'ARPAS un ramo dell'azienda, secondo le clausole previste nel presente schema di contratto, espressamente approvato dalla stessa assemblea, nonché di attribuire al Liquidatore il potere di rappresentare la società nell'atto di trasferimento,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1) - PREMESSE -

1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

Articolo 2) - OGGETTO -

- 2.1. Progemisa SpA cede all'ARPAS, che accetta, il ramo d'azienda sotto specificato, di cui è titolare.
- 2.2. Il ramo d'azienda in oggetto comprende i seguenti elementi patrimoniali:

- a) attrezzature indicate e descritte nell'elenco che si allega alla presente scrittura sotto la lettera A);
- b) mobili e macchine d'ufficio indicati nell'elenco che si allega sotto la lettera B);
- c) i rapporti contrattuali in corso, comprese le commesse RAS, in capo al ramo d'azienda cedendo, indicati nell'elenco che si allega sotto la lettera C);
- d) i rapporti con il personale dipendente relativi all'azienda medesima indicati nell'elenco che si allega sotto la lettera D), nel quale risultano i lavoratori addetti, le loro mansioni ed il relativo inquadramento.

Le parti ribadiscono al riguardo e a tutti gli effetti di legge, che il trasferimento del personale di Progemisa SpA in ARPAS avviene esclusivamente per effetto del presente contratto di cessione di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 cod.civ., e che, pertanto, i documenti denominati "contratti individuali di lavoro" sono stati sottoscritti tra i dipendenti di Progemisa SpA ed ARPAS anteriormente alla stipula del presente contratto, esclusivamente nel quadro degli adempimenti successivi alla stipula del corrente contratto di cessione di ramo d'azienda e pertanto non comportano un differente titolo del passaggio del personale in ARPAS ed un'interruzione del rapporto di lavoro che prosegue ex art.2112 cod. civ.

Le parti, altresì, ribadiscono che gli stessi documenti de-

nominati "contratti individuali di lavoro" sono esclusivamente volti a definire e meglio precisare con adesione del
dipendente alcuni profili del rapporto pubblicistico di lavoro medesimo differenti rispetto alla fase del rapporto di
lavoro intercorsa con Progemisa SpA, ai fini dell'applicazione del nuovo contratto collettivo e di quanto stabilito
dal Decreto Lgs 165/2001.

Le parti, pertanto, precisano che la condizione sospensiva contenuta nei documenti denominati "contratti individuali di lavoro" è da intendersi esclusivamente riferita ai profili del rapporto pubblicistico di lavoro medesimo differenti rispetto alla fase del rapporto di lavoro intercorsa con Progemisa SpA;

- e) i rapporti processuali in corso, indicati nell'elenco sottoscritto dalle parti e allegato sotto la lettera E) alla presente scrittura, per formare del medesimo parte integrante e sostanziale;
- f) gli autoveicoli descritti nei certificati di proprietà che si allegano sotto le lettere _____;
- g) i crediti maturati indicati nell'elenco sottoscritto dalle parti e allegato sotto la lettera ____) alla presente scrittura, per formare del medesimo parte integrante e sostanziale;
- h) i debiti maturati indicati nell'elenco sottoscritto dalle parti e allegato sotto la lettera) alla presente

scrittura, per formare del medesimo parte integrante e sostanziale;

2.3. Salvo quanto previsto ai punti f), h) ed i) del precedente capoverso, sono esclusi dal presente contratto di cessione di ramo d'azienda i debiti ed i crediti aziendali anteriori al trasferimento, i quali resteranno rispettivamente a favore ed a carico della parte alienante, obbligandosi la medesima a restituire alla parte acquirente quanto la stessa fosse tenuta a corrispondere nei confronti dei creditori dell'azienda per effetto dell'art. 2560 c.c. e dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 15 del DPR 1124/1965.

Al riguardo si precisa che fra i crediti aziendali che restano in capo a Progemisa SpA e non vengono trasferiti all'ARPAS sono ricompresi anche i crediti vantati Progemisa SpA nei confronti dell'ARPAS.

La parte acquirente dichiara di essere stata informata dal Notaio, che autentica le firme apposte al presente contratto,
sul fatto che:

a) ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n.472, il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo pe-

riodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. In ogni caso, l'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza, i quali sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Tale certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.

Al riguardo, la parte alienante garantisce l'insussistenza di sanzioni e di violazioni di carattere fiscale relative all'azienda ceduta;

b) ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria per reati commessi nell'attività dell'azienda ceduta. L'obbligazione del cessionario è, in ogni caso, limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

Al riguardo, il cedente garantisce l'insussistenza di sanzioni pecuniarie.

2.4. La società venditrice dichiara che il ramo d'azienda ce-
dendo presenta la situazione patrimoniale riprodotta nell'al-
legato sotto la lettera) al presente contratto e
conferma, nel contempo, che la situazione suddetta è vera e
reale, assumendone personalmente ogni onere ed effetto per
quanto diversamente dovesse manifestarsi.
2.5. Contestualmente alla sottoscrizione della presente scrit-
tura (oppure "dal"), la parte cessionaria viene im-
messa nel possesso dei beni aziendali sopra descritti.
2.6. Parte cedente garantisce la piena proprietà, libertà e
disponibilità dei beni di cui al precedente art. 2.2, lettera
a) e b) e l'immunità degli stessi da pesi, privilegi, seque-
stri e pignoramenti.
Articolo 3) CORRISPETTIVO
Il prezzo della vendita è convenuto nell'importo di Euro
(Euro), re-
golato come segue:
a)
b)
Sulle somme dilazionate non sono dovuti interessi.
Articolo 4) CONTRATTI IN CORSO
4.1 Con riferimento ai rapporti in corso di cui all'art. 2.2,
le parti danno atto e convengono, anche in deroga a quanto

previsto dall'art. 2558, comma 2, cod. civ., che Progemisa SpA non assume alcuna responsabilità qualora l'altra parte del rapporto non dovesse proseguire nel medesimo e recedesse dallo stesso, essendo tutto ciò a rischio esclusivo di ARPAS.

Le parti precisano che il cessionario subentrerà nei contratti

in corso relativi a telefono, energia elettrica, gas, acqua e

agli altri rapporti di fornitura e somministrazione relativi al ramo d'azienda ceduto, le cui bollette o fatture le parti hanno già conguagliato, tenendone conto nel prezzo d'acquisto.

4.4. Per quel che riguarda i rapporti processuali in corso riferiti al ramo d'azienda cedendo, elencati nell'allegato D,

ARPAS si riserva di intervenire nei procedimenti, ai sensi dell'art. 111, 3° comma c.p.c., chiedendo l'estromissione di

4.5. Qualora ciò non avvenisse, l'Arpas si impegna, in ogni caso, a farsi carico degli oneri che dovesse sostenere in conseguenza di ciò Progemisa SpA, confermando le parti che gli esiti dei processi faranno carico esclusivo ad ARPAS, con insussistenza di qualsivoglia diritto o obbligo in proposito per Progemisa SpA.

Progemisa SpA dal processo.

4.6. Per l'effetto l'ARPAS si fa carico di ogni onere, obbligazione e responsabilità a ciò relativa, manlevando e tenendo
indenne Progemisa SpA da qualsivoglia pretesa al riguardo da
parte dei terzi e, nel contempo, Progemisa SpA si impegna a
trasferire ad ARPAS gli eventuali crediti che gli derivassero

dall'esito favorevole dei procedimenti.

Articolo 5) - PERSONALE -

5.1. Con riferimento al personale dipendente le parti danno atto che il trasferimento del personale dipendente di Progemisa SpA avviene in conformità alla disciplina prevista dall'art. 2112 c.c., dall'art.17, comma 7, della L.R. 6/2006, così come modificato dalla Legge Finanziaria regionale n. 3 del 27 febbraio 2008 e dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. I dipendenti di Progemisa SpA entrano a far parte dell'organico ARPAS in base alla tabella di equiparazione ARAN; fermo restando gli effetti del Protocollo d intesa con l'ARAN per il relativo recepimento, a detto personale è applicato il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL della Sanità ai sensi dell'art. 17 comma 9 della L.R. 6/2006 ed è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento nell'ente di provenienza; in caso di trattamenti economici fissi in godimento superiori a quello conseguente all'inquadramento nell'ARPAS, ai sensi dell'art. 17 comma 10 la differenza stipendiale verrà corrisposta a titolo di assegno ad personam non riassorbibile; per quanto attiene agli emolumenti accessori, gli stessi sono sostituiti da quelli previsti nei contratti decentrati dell'ARPAS.

5.2 Il personale della dirigenza di Progemisa SpA è inquadrato in ARPAS secondo la disciplina e le tabelle di equiparazione del CCNL 2002-2005 "Formulazione delle tabelle di equiparazio-

ne del personale dirigente delle ARPA" compatibilmente con l'organizzazione dell'ARPAS e con le norme di riferimento sovraordinate o speciali per specifici istituti.

- 5.4 Per gli oneri di ricongiunzione ai fini previdenziali del periodo lavorativo, maturato alle dipendenze di Progemisa SpA, si applicano le disposizioni della Legge 29/1979 art.6 in quanto applicabili alla presente fattispecie.
- 5.5. In ogni caso ARPAS si fa carico di tutte le obbligazioni relative al personale dipendente, nel rispetto delle norme di riferimento, manlevando e tenendo indenne Progemisa SpA da qualsivoglia pretesa.

Al riguardo, l'alienante garantisce che i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro, che sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle ritenute di legge.

5.6. Al fine di consentire fino al 30 giugno 2009 la prosecuzione della gestione liquidatoria di Progemisa SpA, l'ARPAS si impegna a consentire il distacco presso la stessa fino al______ di parte del suo personale dipendente, nel numero, forma e modalità che verranno regolate da separato documento sottoscritto da cedente e cessionario in data odierna.

Articolo 6)

ALLEGATO A

Articolo 7) - CONTROVERSIE

7.1 Per qualsiasi controversia sarà competente a decidere il Tribunale di Cagliari.

Articolo 8) - IMPOSTE E SPESE

8.1. Le imposte e spese relative al presente contratto sono a carico della parte acquirente.

per Progemisa SpA

per l'ARPAS

Il Liquidatore

Il Direttore Generale